



Municipio della Città di Naso

Ufficio del Segretario Generale



#49524541

Prot. n. 14565

del 27.09.2021

Oggetto: CIRCOLARE inerente l'adozione di MISURE ORGANIZZATIVE

Premesso che è da soli due giorni stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 226 del 21 settembre 2021, il Decreto - Legge n. 127/2021, in materia di misure urgenti per l'obbligo di certificazione verde sui luoghi di lavoro, che rende indispensabile, entro la data del 15 ottobre, adottare misure organizzative e modalità operative, al fine di attuare il disposto normativo da quella data in poi e comunque fino al 31 dicembre.

Viste le precedenti disposizioni normative in materia di contenimento di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le precedenti disposizioni e circolari interne a questo Ente, a firma della scrivente e diramate durante la prima ondata e successive;

Richiamati in particolare:

- il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato sulla GURI del 23 luglio 2021, n. 175, che ha prorogato fino al 31 dicembre, lo stato di emergenza nazionale;
- il D.L. n. 122/2021, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", pubblicato sulla GURI Serie Generale n.217 del 10-09-2021;

Rilevato che è stato approvato il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di

screening”, pubblicato sulla GURI, n. 226 del 21 settembre 2021, che estende l’obbligo di certificazione verde (green pass) a tutta la Pubblica Amministrazione oltre che al settore privato;

Convenuto altresì che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e che il lavoratore da parte sua deve contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e deve prendersi cura della salute propria e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in base ai principi di cui all’art. 2087 del C.C. e del D.L.gs n. 81/2008, *cfr. Tribunale di Belluno, 6/5/2021; Tribunale di Modena 23/7/2021 e Tribunale di Roma 28/7/2021;*

Ritenuto che, anche nell’ambito della struttura pubblica comunale, nonché negli uffici aperti al pubblico (Concessionari e gestori di servizi pubblici e società partecipate), occorre adottare strategie organizzative più adeguate al fine di scongiurare la diffusione del virus e, indirettamente, incentivare la vaccinazione sul territorio comunale per chi ancora non l’ha conseguita;

Rilevato che in tal senso appare utile:

1. regolamentare l’accesso negli uffici pubblici, nella prima fase della pandemia, escluso del tutto e poi, subordinato a preventiva prenotazione telefonica, oggi, invece, limitando lo stesso, solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID 19 o si è sottoposto a tampone non oltre 48 ore antecedenti l’ingresso nelle strutture considerate. Le prestazioni da parte degli Enti interessati comunali saranno in ogni caso garantite su richiesta dell’utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono), indicati sui rispettivi siti istituzionali;
2. regolamentare anche gli accessi sui luoghi di lavoro da parte dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato e a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro, a qualsivoglia titolo, entrino in contatto con l’Ente.

Ritenuto per questo dotare l’ufficio URP di app “*Verifica c19*”, che verifica l’autenticità del green pass, leggendo il *Qr code* dello stesso *green pass*, da utilizzare ogni qual volta entrino utenti negli uffici comunali, accertandosi prima se è intervenuta la prenotazione telefonica con l’ufficio interessato.

Rilevato altresì che il D.L. n. 127/2021, obbliga I dipendenti sia del settore pubblico che privato, all’esibizione del green pass ai datori di lavoro, senza con ciò comportare alcuna violazione di privacy, in ossequio ad un diritto costituzionalmente garantito quale l’art. 32 della Cost., che recita: *” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare I limiti imposti dal rispetto della persona umana ”* .

Che il fondamento del D.L. 127/2021 risiede proprio in tale articolo, dal quale discende la prevalenza dell’interesse pubblico sul diritto individuale ad autodeterminarsi, cui è sotteso il principio solidaristico cui ciascun membro di una società civile ha, di fare tutto il possibile per prevenire e limitare la diffusione di malattie e ciò in forza dell’art. 2 Cost. ;

Preso atto che proprio tale principio solidaristico, ex art 2 Cost., sta alla base dell’imposizione del trattamento sanitario per legge che tutela la salute pubblica nella sua dimensione collettiva fondata sulla solidarietà sociale, che giustifica persino la compressione del diritto all’autodeterminazione. Dal chè ne è seguita l’obbligatorietà della vaccinazione anti COVID 19, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario;

Preso atto altresì che la misura del green pass, adottata dal Governo – Draghi, non è quella della imposizione di un obbligo giuridico vaccinale generalizzato, ma di uno strumento che postula

un'adesione volontaria, in forza di quel principio solidaristico sopra evidenziato e che costituisce un requisito di idoneità, al pari di una patente per la guida automobilistica e/o similari;

Rilevato che la scelta governativa è ricaduta sul rimedio più limitato rispetto a quello della obbligatorietà della vaccinazione; la obbligatorietà della certificazione verde non equivale infatti certamente all'obbligo della vaccinazione.

Che, attualmente la certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

È altresì richiesto: per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Non solo. Il green pass serve anche per accedere ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, serve la certificazione verde per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Verificato che:

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19, ogni qual volta venga richiesta: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione; il personale e gli studenti universitari.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1 " *...al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/01 ecc. Ecc....., ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta la certificazione verde covid – 19;*

al secondo comma del medesimo art. 1 del D.L. n. 127/2021, è previsto che " *... la disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni;*

Visti i dati alla data odierna sul territorio comunale e quelli dei giorni scorsi, ove si registrano casi di positività al COVID-19;

Rilevata la propria competenza ad adottare a fini preventivi e di sensibilizzazione a tutela della salute pubblica, il presente provvedimento, specie con riferimento all'applicazione del neo emanato DL n. 127/2021;

Dato atto:

di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente disposto è destinato;

In ragione delle motivazioni espresse in premessa, a far data dalla emanazione della presente circolare e fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale, fino al 31 dicembre 2021, la scrivente adotta e dirama la presente circolare, volta a diffondere le seguenti prescrizioni organizzative e relative modalità operative:

L'esercizio dei controlli sul possesso del green pass, ancorchè possa espletarsi a campione, per ragioni di sicurezza e salute pubblica, sarà, per il momento e fino a nuove disposizioni interne, espletato a tappeto.

1 L'accesso dell'utenza nelle sedi comunali (tutte e nessuna esclusa) nonchè negli uffici dei gestori dei servizi erogati per conto del comune di Naso, è consentito solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nelle strutture con esito ovviamente negativo.

Le prestazioni da parte dei suddetti Enti, saranno in ogni caso garantite su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono) indicati sui rispettivi siti istituzionali;

2 Tutto il personale a tempo indeterminato e determinato del comune di Naso e degli uffici, a qualsiasi titolo aventi rapporti di lavoro o negoziali con lo stesso Comune (dipendenti a tempo determinato, collaboratori, consulenti, assistenti, convenzionati, professionisti incaricati,. Etc.) deve essere in possesso di certificazione verde COVID – 19 o comunque, sottoposto a tampone non oltre 48 ore antecedenti l'ingresso nelle strutture con esito negativo;

3 Tutto il personale comunale che svolge la propria prestazione di servizio presso istituti o altri Enti, deve essere in possesso di certificazione verde COVID -19 o, comunque con esito negativo di tampone effettuato non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura o 72 ore se trattasi di tampone molecolare.;

4. Tutti gli amministratori comunali, nello svolgimento delle riunioni degli organi in presenza, siano dotati di certificazione verde COVID-19 o si siano sottoposti a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura comunale con esito negativo o 72 ore, se trattasi di tampone molecolare;

Da ciò discende che:

- **il personale addetto** agli ingressi delle sedi comunali (URP), è tenuto a verificare il rispetto di quanto sopra **per l'accesso dell'utenza;**

- gli incaricati per il controllo del possesso del green pass e/o equipollenti (esito tamponi a 48 o 72 ore, se molecolari), **del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato**, sono sin d'ora individuati nell'**addetto all'ufficio personale**, già depositario di dati personali dei dipendenti;

quest'ultimo avrà altresì cura di vigilare sulla scadenza del green pass, una volta acquisiti i dati ad esso relativi di tutto il personale dipendente;

- **i responsabili di settore, ciascuno per la propria competenza di settore,** avranno invece cura di vigilare sul possesso del green pass di tutti i collaboratori, consulenti, **assistenti**, convenzionati, professionisti incaricati, ditte aggiudicatrici, che ruotano nei settori di competenza.

- **l'addetta all'ufficio di segreteria,** avrà cura di raccogliere tutti i dati informativi sul possesso di green pass e/o esito di tamponi anche per i **titolari di cariche elettive.**

Si rammenta che la mancata osservanza di tali disposizioni, per effetto del D.Lgs. n. 127/2021, per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e, dunque, del Comune di Naso, comporterà la sospensione del trattamento fondamentale ed anche accessorio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del predetto decreto legge, **OLTRE AD ESSERE CONSIDERATO ASSENTE INGIUSTIFICATO**, fino alla presentazione della predetta certificazione, mentre la sanzione per la mancata osservanza del predetto Decreto, nell'adozione delle modalità operative e delle relative misure organizzative, sarà irrogata per l'Ente (alias: Datore di lavoro), direttamente dal Prefetto, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9 del D.L. n. 127/2021.

SI rimanda alle disposizioni del Datore di lavoro

Naso lì, 27 settembre 2021

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Carmela Calì)

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05